



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 86 del 04-06-2021

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORICO DI TREIA DAL 18 GIUGNO 2021 AL 31 AGOSTO 2021.
--

Il giorno **quattro giugno duemilaventuno**, alle ore **15:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P
SILEONI TOMMASO	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario Comunale **Dott.ssa LILIANA PALMIERI**.

Il **Sindaco, FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

RICHIAMATI i seguenti ordinamenti:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica "Polmonite da nuovo coronavirus";
- D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere,"* in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *"Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020"*;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche."*;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive";
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

CONSIDERATO che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto ha la duplice finalità di favorire l'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, nonché quella di incentivare la ripresa delle attività economiche attraverso misure concernenti la diminuzione della pressione fiscale unita alla semplificazione dei procedimenti amministrativi;

VISTE le richieste di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate dall'ufficio competente a favore degli esercenti che operano in Piazza della Repubblica;

VALUTATO che l'utilizzo del suolo pubblico combina l'esigenza di distanziamento sociale, l'attuazione coordinata delle misure di sicurezza della viabilità e l'incentivazione alla ripresa economica, sia per quanto riguarda le attività di commercio su area pubblica che per i pubblici esercizi, costituisce obiettivo di questa Amministrazione, oltre che condizione essenziale della qualità di vita di tutta la comunità;

VISTA la necessità di individuare strategie di intervento migliorative della mobilità urbana, tenuto conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale di alcune zone del territorio del Comune di Treia, così come previsto dal D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale valorizzare la qualità del centro storico e rafforzarne la vocazione turistica quale luogo di riferimento culturale e territoriale;

RITENUTO dover adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse, dettate dalla necessità di coniugare il miglioramento della mobilità pedonale con l'utilizzo di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi che le attività di somministrazione alimenti e bevande hanno adottato nella fase emergenziale, nonché con l'eventuale svolgimento di manifestazioni programmate per la stagione estiva 2021 ed incentivare le attività ricreative e culturali in programma;

RILEVATO che l'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico determina benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli transitanti e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, di miglioramento della mobilità pedonale, di migliore fruibilità dei siti e del patrimonio culturale, storico ed artistico;

VISTI:

- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a traffico limitato una *“area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”*;
- l'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo *“i comuni, con deliberazione di Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia,
DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 04-06-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI TREIA

Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale e Amministrativa - Commercio - Suap";

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di ISTITUIRE, dal 18 giugno 2021 al 31 agosto 2021, dalle ore 20:00 alle ore 24:00:
 - il divieto di sosta e di transito veicolare in corso Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi;
 - il divieto di sosta in piazza Arcangeli;

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad Enti pubblici per ragioni di servizio;
 - i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
 - i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:
 - abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
 - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
 - siano temporaneamente dimoranti;
 - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
 - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
 - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all'interno della zona a traffico limitato;
 - siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
 - i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
-
- Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potranno essere temporaneamente vietati, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia stradale;
 - Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Locale, autorizzazioni temporanee alla circolazione;

2. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6
- DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 04-06-2021 - Pag. 4 - COMUNE DI TREIA

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

3. di DEMANDARE a successiva ordinanza del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” la regolamentazione nello specifico della zona a traffico limitato, in considerazione delle esigenze contingibili che si prospetteranno nell’arco temporale sopra indicato, garantendo servizi specifici di controllo sul rispetto della ZTL nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed in ogni altro giorno di svolgimento di manifestazioni/eventi di rilevanza turistica e culturale;
4. di DARE ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE V SETTORE
Dott.ssa Barbara Foglia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI i seguenti ordinamenti:

- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica "Polmonite da nuovo coronavirus";
- D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere,"* in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *"Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020"*;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche."*;
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive";
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTI:

- l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., che definisce la zona a
- DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 04-06-2021 - Pag. 6 - COMUNE DI TREIA

traffico limitato una “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;

- l’articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., secondo il cui disposto normativo “i comuni, con deliberazione di Giunta comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale e Amministrativa - Commercio - Suap";

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore V “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi resi dai presenti nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ISTITUIRE, dal 18 giugno 2021 al 31 agosto 2021, dalle ore 20:00 alle ore 24:00:
 - il divieto di sosta e di transito veicolare in corso Italia, piazza della Repubblica e via Lanzi;
 - il divieto di sosta in piazza Arcangeli;

Sono da ESCLUDERSI dal divieto di transito:

- ♦ i mezzi di polizia, ambulanze, vigili del fuoco ed i veicoli appartenenti ad Enti pubblici per ragioni di servizio;
- ♦ i veicoli a servizio delle persone invalide con regolare contrassegno esposto;
- ♦ i veicoli dei residenti o domiciliati nella zona a traffico limitato da individuarsi come segue:
 - abbiano la residenza anagrafica o il domicilio nella zona a traffico limitato suddetta;
 - abbiano la proprietà o la disponibilità ad uso gratuito o in locazione di garage;
 - siano temporaneamente dimoranti;
 - siano titolari di attività commerciali, artigianali, di studi professionali o ambulatori medici;
 - siano agenti di commercio con necessità di portare al seguito un campionario voluminoso e/o pesante e/o di valore;
 - effettuino assistenza domiciliare ai propri parenti, residenti all’interno della zona a traffico limitato;

- siano artigiani che forniscono la loro opera all'interno della zona suddetta (es. muratori, idraulici, elettricisti...);
- ♦ i veicoli adibiti al trasporto merci, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;

Per particolari esigenze di interesse pubblico e di pubblica sicurezza, il transito e la sosta di ogni categoria di veicoli o di utenti potranno essere temporaneamente vietati, anche con provvedimento contingibile, dagli organi di Polizia stradale;

Per occasionali e contingibili necessità di interesse locale potranno essere accordate ai veicoli in genere, dal Comando Polizia Locale, autorizzazioni temporanee alla circolazione;

3. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;
4. di DEMANDARE a successiva ordinanza del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap” la regolamentazione nello specifico della zona a traffico limitato, in considerazione delle esigenze contingibili che si prospetteranno nell’arco temporale sopra indicato, garantendo servizi specifici di controllo sul rispetto della zona a traffico limitato nei giorni di venerdì, sabato e domenica ed in ogni altro giorno di svolgimento di manifestazioni/eventi di rilevanza turistica e culturale;
5. di DARE ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Vicesegretario Comunale
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 31-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 09-06-2021 al 24-06-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 11567 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 09-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI